



CIUTAT DE L'ALGUER CITTÀ DI ALGHERO

Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 101 del 20/02/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DELLA 1^a TAPPA DEL GIRO DELLA SARDEGNA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ALGHERO, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2026.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota acquisita al protocollo generale n°0013634 del 10/02/2026, relativa alla richiesta di Nulla Osta al transito nel territorio del Comune di Alghero, inoltrata dal Dirigente della Città Metropolitana di Sassari – Settore 6 – Viabilità e Trasporti.

VISTO il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione indicata in oggetto rilasciato il 12/02/2026 (prot. generale n°0014616) trasmesso agli organizzatori della gara e, per conoscenza, al Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Sassari ed alla Prefettura di Sassari.

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n°0016390 del 19/02/2026, con la quale la Sezione della Polizia Stradale di Sassari ha richiesto *"la chiusura al traffico o presidio della sede stradale"* di alcune strade del territorio di questo Comune in occasione del transito della 1^a Tappa della gara ciclistica "Giro di Sardegna".

VISTA, altresì, la crono tabella della tappa che prevede il transito dei ciclisti e della carovana nel territorio di questo Comune lungo le sotto indicate strade, vie e piazze: SP19, SS127bis, Viale Mediterraneo, Via Vittorio Emanuele II, Via Massimiliano Barracu, Via Venti Settembre, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Lungomare Valencia, Viale della Resistenza, SP105.

CONSIDERATO che la manifestazione sportiva nell'ambito urbano costituisce un elemento altamente impattante per la viabilità cittadina e non è, per sua natura, compatibile con la normale circolazione.

RAVVISATA la necessità di disciplinare ed integrare la circolazione veicolare nelle vie interessate dal transito dei ciclisti e dei veicoli al seguito e nelle vie contermini e limitrofe mediante l'istituzione e/o la modifica di obblighi, divieti e limitazioni in forma temporanea e limitata allo scopo di contemperare le esigenze della manifestazione in argomento con quelle della libera circolazione sulle strade, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla competizione, nonché degli altri utenti della strada.

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare durante il transito della carovana ciclistica lungo il percorso cittadino nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 13:30 e la contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e comunque sino a cessate esigenze, nelle vie meglio indicate nel dispositivo del corrente provvedimento nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026.

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 9 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 nonché le ss.mm.ii..

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 nonché le ss.mm.ii..

ORDINA

per i motivi tutti espressi in premessa e qui integralmente richiamati, ad integrazione e/o modifica di quanto stabilito con le vigenti ordinanze, **nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026**, la seguente regolamentazione della circolazione stradale:

a) nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 13:30, durante il transito della carovana ciclistica, la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei due sensi di marcia (nelle strade a carreggiate separate il provvedimento ha validità limitatamente alla carreggiata impegnata dalla gara) e l'obbligo per tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi alle intersezioni nei seguenti tratti:

- aree di intersezione con la *"zona artigianale Galboneddu"*;
- Viale Mediterraneo;
- Via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Viale Mediterraneo e Via Massimiliano Barracu;
- Via Massimiliano Barracu, nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele II e Via Venti Settembre;
- Via Venti Settembre, nel tratto compreso tra Via Massimiliano Barracu e Piazza Sulis;
- Piazza Sulis,
- Lungomare Dante,
- Lungomare Valencia,
- Viale della Resistenza, nel tratto compreso tra Lungomare Valencia e la SP105;
- SP105, nel tratto di competenza.

b) con validità ed efficacia dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e comunque sino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati delle sotto indicate carreggiate:

- VIA MASSIMILIANO BARRACU, tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Venti Settembre;
- VIA VENTI SETTEMBRE, tratto compreso tra Via Massimiliano Barracu e Piazza Sulis;
- PIAZZA SULIS;
- LUNGOMARE DANTE;
- LUNGOMARE VALENCIA,
- VIALE DELLA RESISTENZA, tratto compreso tra Lungomare Valencia e la SP105

c) con validità ed efficacia dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e comunque sino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutti gli stalli di sosta - libera e a pagamento - esistenti sui marciapiedi ambo i lati della VIA VENTI SETTEMBRE, nel tratto compreso tra Via S. Botticelli e Piazza Sulis.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è fatto divieto a tutti i veicoli provenienti dalle strade comunali che si intersecano con la SP19, la SS127bis e la SP105, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti e della carovana.

Nello specifico si dispone la chiusura al traffico veicolare limitatamente al passaggio della carovana ciclistica dei seguenti ulteriori tratti **(oltre a quelli già previsti nel precedente punto a) del corrente provvedimento)**:

- a) STRADA VICINALE TANCA DE LAS PERAS intersezione SS127bis;
- b) STRADA VICINALE SCALA MALA intersezione SS127bis;
- c) STRADA VICINALE CARRABUFFAS intersezione SS127bis;
- d) STRADA VICINALE LOC. MONTE CARRU intersezione SS127bis;
- e) STRADA VICINALE DELL'ACQUEDOTTO (Monte Agnese) intersezione SS127bis;
- f) STRADA VICINALE CALABONA - ARGENTIERA intersezione SP105;
- g) STRADA VICINALE LA PUSSETTA intersezione SP105;
- h) altezza km 6 circa intersezione con SP105 lato dx e sx.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione ordinaria nel centro abitato, vengono imposte le seguenti ulteriori prescrizioni:

□ alle persone e ai veicoli circolanti lungo le vie laterali che si immettono nel percorso di gara viene concesso il solo transito di attraversamento regolato dagli agenti di Polizia Stradale **fino a 10 minuti prima** del passaggio dei ciclisti e comunque compatibilmente con il transito dei veicoli al seguito della corsa;

□ i veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, dove possibile, su itinerari alternativi o fermati in prossimità dell'immissione nelle vie interessate al fine di garantire le condizioni di sicurezza e il regolare svolgimento della gara;

□ i mezzi del trasporto pubblico locale subiranno le deviazioni di percorso così come determinate dalle rispettive direzioni aziendali laddove il percorso di linea ricada nelle vie oggetto di limitazione della presente ordinanza.

Sono esclusi dai predetti divieti i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d'urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.

Nel periodo di validità del presente provvedimento è altresì disposta la messa al lampeggio degli impianti semaforici posti in:

1 - Via Venti Settembre intersezione Via Vittorio Veneto;

2 - Via Venti Settembre intersezione Via La Marmora;

3 - Via Venti Settembre intersezione Via Cagliari – Giovanni Ventitreesimo;

4 - Via Venti Settembre intersezione Via Sassari.

DISPONE ALTRESI'

a) che il personale della Società Alghero in House s.r.l. Unipersonale provveda a quanto necessario all'apposizione della segnaletica stradale verticale in relazione a quanto statuito, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e del D.P.R. 16/12/1992, n°495 e ss.mm.ii.. Contestualmente al posizionamento della segnaletica provvisoria relativa al divieto di sosta deve essere data comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale a mezzo PEC all'indirizzo pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it, per le opportune verifiche a cura del Comando stesso.

La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare:

- 1) data e ora di avvenuta installazione della segnaletica temporanea;
- 2) numero e data di adozione dell'ordinanza istitutiva del/i divieto/i;
- 3) firma del dichiarante;
- 4) fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante.

La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore. La mancata comunicazione di quanto sopra indicato comporta l'inefficacia della segnaletica eventualmente posizionata.

b) al termine della manifestazione il personale della Società Alghero in House s.r.l. Unipersonale provveda alla rimozione di tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

I veicoli in sosta nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a mezzo carro-attrezzi e trasportati presso la depositeria. Gli stessi potranno essere restituiti ai legittimi proprietari od aventi diritto, solo previo pagamento delle spese di intervento, trasporto e custodia del veicolo.

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

I contravventori saranno puniti a termine di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

Il Dirigente

Pietro Nurra / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)